



Codice Penale del 19/10/1930 - art. 648 - ter

Titolo del provvedimento:

Codice penale.

Titolo del documento:

Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita.

Testo: in vigore dal 07/04/1990

inserito da: L del 19/03/1990 n. 55 art. 24

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.

La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. (1)

(1) Articolo aggiunto dall'art. 24 L. 19 marzo 1990 n. 55 e poi cosi' sostituito, a decorrere dal 29 agosto 1993, dall'art. 5 L. 9 agosto 1993 n. 328. Ai sensi dell'art. 7 L. 31 maggio 1965 n. 575, come modificato dall'art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228 le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.